

(N. 4743)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1956 (V. Stampato N. 2471)

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(ZOLI)

col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(CORTESE)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(COLOMBO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 NOVEMBRE 1956

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle misure delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dalle imposte di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dall'imposta di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, con le seguenti modificazioni:

« Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito con il seguente:

” Con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con i Ministri per l'industria e com-

mercio e per l'agricoltura e foreste, sarà stabilito per ogni esercizio finanziario un contingente di zucchero, non superiore a 60.000 quintali, da impiegarsi, ripartito tra le aziende produttrici interessate e con pagamento dell'aliquota ridotta di cui al secondo comma dell'articolo precedente, per la produzione di latte condensato zuccherato con latte in tutto o in parte scremato ” ».

« All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

” Fino al 30 giugno 1957 il diritto erariale di cui al precedente comma non verrà applicato su 400.000 quintali di produzione nazionale di saccarosio contenuto nei melassi. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno disposti in favore di ogni produttore in misura proporzionale alla produzione media dell'ultimo anno ” ».

ALLEGATO.

Decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 1° ottobre 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1924 che approva il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1924, n. 195, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, riguardante modificazioni in materia di imposte di fabbricazione, di imposte sul consumo e di dazi doganali;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 924, che esenta dall'imposta di fabbricazione un contingente annuo, limitatamente al triennio 1956, 1957 e 1958, di quintali 8.000 di zucchero per la preparazione di uno speciale alimento per le api;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di ridurre le misure dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini; di istituire un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e di esentare dall'imposta di fabbricazione i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali e destinati a scopi assistenziali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste;

DECRETA :

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 8.700 per ogni quintale di zucchero di prima classe e nella misura di lire 8.350 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

Per lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella produzione delle marmellate, del latte condensato a pieno titolo di materie grasse, dei sughi concentrati di agrumi, dei sughi concentrati di uva e dello speciale alimento delle api, l'aliquota dell'imposta di fabbri-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nelle misure ridotte di lire 3.780 e di lire 3.628, a seconda che trattasi di zucchero di prima classe e di zucchero di seconda classe.

Art. 2.

Il contingente di zucchero, stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, da impiegare in ciascun esercizio finanziario nella produzione del latte condensato, ottenuto con latte in tutto o in parte scremato, è assoggettato all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine nelle misure di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

Restano in vigore le altre disposizioni di cui allo stesso articolo 7 del sopracennato decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50.

Art. 3.

L'imposta di fabbricazione sui prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate:

glucosio solido	L. 4.350
glucosio liquido	» 2.175
zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi materia esclusi i sughi concentrati di uva e di carrube avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84 % in peso, espresso in zucchero invertito	» 6.525
zucchero invertito liquido ottenuto dai sughi di uva o dai sughi di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore all'84 %. Si considera come tale il sugo di uva concentrato ad 1/3 od a meno di 1/3 in peso quando il tenore di acidità sia inferiore a 0,70 %, nonchè il concentrato di carrube quando sia stato depurato o anche parzialmente decolorato	» 3.000
zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia solida od avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84 % in peso, espresso in zucchero invertito	» 7.612
maltosio o sciroppo di maltosio — escluso l'estratto di malto — che nel consumo possano servire ad usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido;	
levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.	

Art. 4.

All'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 924, le parole « gli zuccherifici autorizzati dal Ministero delle finanze » sono sostituite dalle parole « gli stabilimenti autorizzati dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 5.

Sui melassi sottoposti a dezuccherazione con qualsiasi procedimento, sia contemporaneamente alla lavorazione delle barbabietole o di altre sostanze zuccherine, sia separatamente, è dovuto un diritto erariale nella misura di lire 2.270 per ogni quintale di saccarosio contenuto nei melassi stessi.

Art. 6.

Il diritto erariale di cui all'articolo precedente verrà versato alla competente Sezione di Tesoreria provinciale non oltre il terzo giorno non festivo del mese successivo a quello nel quale il melasso è stato passato alla dezuccherazione.

Per le modalità di versamento del diritto erariale e per quant'altro non previsto dal presente decreto, si applicano le norme del testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %, che è ridotta al 2 % quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 7.

L'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali (A.A.I.I.), oltre a godere delle agevolazioni fiscali previste dal decreto luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006, e successive modificazioni, è esentata dal pagamento delle imposte di fabbricazione sui prodotti nazionali ad essa occorrenti per l'adempimento dei suoi fini assistenziali.

L'esenzione prevista dal precedente comma si applica, ove il tributo non sia stato già assolto, ai prodotti che detta Amministrazione abbia acquistati e destinati all'attuazione dei programmi assistenziali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Gli esercenti degli stabilimenti che provvedono alla dezuccherazione del melasso devono fare denuncia delle quantità di melasso possedute, anche se viaggianti, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro i cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Coloro che omettono di presentare la denuncia di cui al precedente comma o la presentano inesatta od in ritardo sono puniti con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del diritto erariale gravante sulla quantità di saccarosio contenuto nel melasso non denunciato o denunciato in ritardo.

La pena pecuniaria è ridotta a 1/10 quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai primi cinque giorni previsti dal primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Le misure d'imposta stabilite dal presente decreto si applicano allo zucchero in natura che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, si trovi nei magazzini vincolati alla Finanza o sia viaggiante con bolletta di cauzione.

Art. 10.

Sono abrogati gli articoli 6 e 8 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1956.

GRONCHI

SEGNİ — ANDREOTTI —
ZOLI — MEDICI —
CORTESE — COLOMBO.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO,